

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Istruzione pubblica e belle arti)

e

7^a (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni,
Marina mercantile)

VENERDÌ 7 LUGLIO 1967

(6^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 » (1552-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 134, 142, 151, 152
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	138
DONATI, relatore	138, 141, 142, 146, 147, 148
FORTUNATI	136, 138, 141, 142, 147, 150, 151
GENCO	151
GRANATA	139, 152
GUI, Ministro della pubblica istruzione	137
	139, 141, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 152
LOMBARDI, relatore	134, 136, 137, 138
	139, 140, 149, 151
MONETI	148
ROMANO	151
RUSSO	151
SPIGAROLI	144, 145, 151
TRIMARCHI	140, 142
ZANNIER	148, 149

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti:

della 6^a Commissione i senatori: Baldini, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Granata, Moneti, Morabito, Romano, Russo, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Trimarchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bufalini, Maier, Segni e Zenti sono sostituiti, rispettivamente dai senatori Fortunati, Poët, Bonadies e Guarnieri;

della 7^a Commissione i senatori: Adamoli, Corbellini, Deriu, de Unterrichter, Ferrari Giacomo, Garlato, Genco, Giancane, Giorgetti, Jervolino, Lombardi, Spasari, Spataro e Zannier.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui, il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Caleffi ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

L O M B A R D I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 » (1552-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L O M B A R D I , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, già approvato dal Senato, torna ora al nostro esame ampiamente modificato dalla Camera dei deputati.

Illustrerò rapidamente gli emendamenti apportati al testo del Senato, ma debbo anzitutto sottolineare che mentre alcuni di essi costituiscono un effettivo miglioramento del complesso sistema normativo previsto dal disegno di legge, altri introducono disposizioni ridondanti, se non superflue, ed altre ancora sono addirittura tali da ridurre l'efficacia del provvedimento.

Ad esempio, fra le altre modifiche, all'articolo 1, la Camera dei deputati ha ritenuto di aggiungere frasi come queste: « per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti », « per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola », « nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, si avrà cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in età scolastica »: concetti già espressi nella relazione e frasi che possono far parte di discorsi, ma non di un disegno di legge.

Altra modifica di cui non si comprende il motivo: l'articolo 11 del testo approvato dal Senato è stato trasferito come ultimo

comma dell'articolo 1. A questo proposito debbo ricordare che nel testo del Senato la collocazione degli articoli era legata a questa distinzione: il Capo I doveva indicare le norme di carattere generale e permanenti, il Capo II le disposizioni per il periodo 1966-70. La Camera dei deputati ha voluto quindi collocare una norma di carattere temporaneo tra quelle di carattere generale e permanente.

All'articolo 2, la lettera a) è stata così modificata: « per il relativo arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi ». Mentre accetto l'aggiunta: « degli impianti sportivi », ritengo sia opportuno sopprimere l'aggettivo: « relativo », in quanto è già contenuto all'inizio del comma stesso.

Allo stesso articolo la Camera dei deputati ha aggiunto la seguente lettera d): « per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge ». Tale aggiunta, a mio avviso, non è strettamente necessaria, però per un completamento dell'elenco degli oneri accessori si può accettare.

Articolo 3. Qui si è ritenuto di modificare l'intitolazione delle « Sovrintendenze scolastiche interprovinciali »: ora abbiamo « Uffici scolastici regionali o interregionali ». Tale modifica non è di rilevante importanza, ma comporta successivamente una quantità di emendamenti dovuti a ragioni di coordinamento.

All'articolo 5, numero 1, sono state aggiunte — a mio avviso inutilmente, perchè il concetto era implicito — le parole: « e dei relativi aggiornamenti annuali »; inoltre dopo le parole: « per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale » sono state aggiunte le altre: « sulla base di indici obiettivi di priorità ». Tale modifica non era necessaria, perchè questa stessa espressione era già contenuta, più avanti, nel testo del Senato.

È stato infine aggiunto dalla Camera dei deputati, alla fine dell'articolo 5, il seguente comma: « Il Comitato centrale è assistito dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola che, attraverso un Ufficio studi e programmazio-

ne, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni, in coordinamento con gli uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica ». In verità anche il Senato aveva esaminato l'opportunità di fare una simile aggiunta, ritenendola poi non necessaria.

All'articolo 6 è stata modificata la composizione del Comitato centrale: non sono più 11, ma 12 gli esperti, « di cui sette designati dal Ministro della pubblica istruzione e gli altri rispettivamente: uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e tre designati di concerto dall'Unione delle provincie e dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia dei quali uno rappresentante della minoranza ». Qui l'elemento nuovo è costituito dall'espressione: « di concerto » e dalla rappresentanza della minoranza. Tale variante si ripeterà anche in altri articoli.

Inoltre: « Partecipano ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, il Sovrintendente scolastico e l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione o, in mancanza, un rappresentante del Comitato regionale ». Questo comma aggiuntivo sta a significare che ai lavori del Comitato centrale potranno partecipare elementi che fanno parte della Regione, in considerazione della loro migliore conoscenza dei problemi periferici e quindi del contributo che potranno dare alle decisioni che in sede centrale si dovranno prendere.

Articolo 7. Al punto 1), dopo la parola: « procede », sono state aggiunte, a mio avviso inutilmente, le altre: « tenuto conto delle segnalazioni degli Enti obbligati e dei pareri espressi dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 9 ».

È stato inoltre aggiunto, alla fine dello stesso articolo, il seguente comma: « Il Comitato regionale è assistito dall'Ufficio scolastico regionale che, attraverso un proprio Ufficio studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni

in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le Commissioni provinciali di cui al seguente articolo 9 ». Il Senato non aveva ritenuto opportuno parlare dell'Ufficio studi e programmazione, pur essendo esso richiamato nel testo originario presentato dal Governo.

Articolo 8. È stato soppresso « il Direttore della ragioneria regionale dello Stato » e la dizione: « un rappresentante dell'Associazione dei Comuni d'Italia e un rappresentante dell'Unione delle Provincie » è stata sostituita dalla seguente: « due rappresentanti della Commissione provinciale del capoluogo di Regione prevista al successivo articolo 9, di cui uno per la minoranza, designati nel proprio seno fra i membri elettivi, e un rappresentante per ciascuna delle altre Commissioni provinciali della Regione designati nello stesso modo ». Questa modifica comporta un allargamento molto pesante nella composizione del Comitato regionale. Il Senato era di diverso avviso: riteneva che un organismo collegiale così numeroso non fosse adatto ad un lavoro di questa natura.

Inoltre, invece di « due esperti designati dal Sovrintendente scolastico interprovinciale », si dice: « due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal Sovrintendente scolastico regionale o interregionale ». Qui è stato fatto il coordinamento tra la parte finale e quella iniziale e si precisa la competenza della materia.

Infine, sono stati soppressi i due commi seguenti: « Partecipano ai lavori del Comitato regionale, con voto consultivo, due esperti designati dal Sovrintendente scolastico interprovinciale e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti ».

« Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente ».

Le altre modifiche, non di rilievo, sono dovute al coordinamento.

All'articolo 9 sono state apportate modifiche di carattere sostanziale. Anzitutto, alla seconda riga del numero 1 sono state

aggiunte le parole: « anche riuniti in consorzio ». Ma è chiaro che gli enti obbligati anche se sono riuniti in consorzio restano obbligati, per cui, a mio avviso, tale modifica era perfettamente inutile. Sono state sostituite le parole: « presentano e motivano » alla parola: « segnalano ». Si è fissato un termine ulteriore: « nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma », che a mio giudizio non era necessario. È stata modificata la composizione della Commissione provinciale; infatti è stato aumentato il numero dei sindaci che, tra l'altro, sono ora designati dal « Consiglio provinciale con voto limitato a tre ». Quest'ultima espressione non è molto chiara: si vorrebbe indicare che per la nomina dei cinque sindaci, il voto è limitato: possono essere cioè indicati sulla scheda solo tre nomi, in modo da garantire la rappresentanza della minoranza, mentre si potrebbe intendere, da chi non conosce questo particolare sistema di votazione per nomine, che solo tre su cinque hanno diritto a votare.

Nel terzo comma è stato aggiunto l'inciso: « per intero o per singoli lotti funzionali ». Questo chiarimento è, a mio giudizio, perfettamente inutile.

Alla fine dello stesso comma sono state aggiunte le parole: « In nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'Ente ». Concordo su questa modifica, perchè è evidente che deve essere salvaguardata l'organicità del piano.

Il quarto comma ripete quanto è detto nel testo approvato dal Senato, in forma molto più sintetica. Le altre sono modifiche di coordinamento.

F O R T U N A T I . Il n. 4 dell'articolo è stato totalmente modificato; infatti nel testo approvato dal Senato si diceva: « il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate da indici obiettivi di necessità scolastiche, il progetto... »; mentre nel testo approvato dalla Camera si fa riferimento all'articolo 5 del provvedimento, dove è detto: « sulla base di indici obiet-

tivi di priorità ». Anzitutto vorrei sapere che cosa sono questi « indici obiettivi di priorità... ».

L O M B A R D I , *relatore*. Il Comitato centrale deve elaborare ed esprimere degli indici sui quali si lavora successivamente per indicare i criteri con cui procedere alla valutazione del fabbisogno generale ed ai relativi aggiornamenti.

F O R T U N A T I . Ma questo non si desume dal testo!

L O M B A R D I , *relatore*. Possiamo intenderlo in questo senso.

Le altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 9 sono le seguenti: al punto 4, le parole: « Comitato interministeriale per la ricostruzione » sono state sostituite dalle altre: « Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) »; alla fine del terzo comma del punto 5 sono state aggiunte le parole: « nonchè per le variazioni previste dal n. 4 del primo comma dell'articolo 7, e sarà comunque utilizzato per opere edilizie entro il termine di scadenza del programma »; il quinto comma, sempre del punto 5, è stato soppresso, ma il concetto è stato ripresentato al numero 6 dello stesso articolo per tutti i casi e non solo per i Conservatori di musica, eccetera. Il numero 6 aggiunto dalla Camera dei deputati, è infatti così formulato: « le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici già esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale di cui all'articolo 10 della legge 16 luglio 1965, n. 874, e l'acquisto sia economicamente conveniente ». A mio avviso, però, il criterio di trasferire ad uso scolastico edifici già destinati ad altri usi e riattati è criticabile e rispecchia un concetto deteriore dell'edilizia scolastica, perchè una cosa è utilizzare palazzi antichi, in genere disabitati, per installare in essi delle scuole che si intonano con

l'ambiente stesso per la materia che tratta (Conservatori di musica, Accademie di belle arti, eccetera) e altra cosa è ammettere che possa essere adibito a scuola, anche previo riattamento, qualunque locale quando poi, nell'esaminare l'aspetto urbanistico, si fissano *standard* urbanistici rigorosissimi circa l'area da destinare all'edilizia scolastica. Qui si va da un eccesso all'altro e certamente non è il sistema migliore da seguire, anche se in certi casi può essere una rapida soluzione utilizzare, ad esempio, una caserma vuota o che sia sdemanializzata, oppure un altro locale abbandonato.

Saranno osservate, se adoperiamo degli edifici già esistenti, tutte le regole esistenti in materia di edilizia scolastica?

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Abbiamo una piccola garanzia in proposito!

L O M B A R D I, *relatore*. L'articolo 10 reinserisce ciò che era previsto originariamente nel testo governativo, cioè la fissazione dei termini per gli adempimenti della programmazione. Il Senato aveva invece ritenuto di lasciare tale compito al Ministro, attraverso circolari o altre disposizioni. Occorrerà ora meglio coordinare il termine di presentazione delle segnalazioni da parte degli enti obbligati previsto nel primo capoverso dell'articolo 10 con quello previsto nel numero 1) dell'articolo 9, giacchè per la stessa materia sono dettate norme contrastanti.

Articolo 11: Centro studi per l'edilizia scolastica. Tra i compiti assegnati al Centro studi per l'edilizia scolastica, è stato soppresso, alla lettera a), quello di promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla metodologia delle rilevazioni. Non so se ciò possa considerarsi una conquista.

È stata poi apportata una modifica per quanto concerne la designazione dei componenti della Consulta, in quanto si dice: « di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, dei quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti ». Io ho

qualche perplessità in proposito e cioè non capisco per quale ragione, mentre il Ministro della pubblica istruzione designa tre esperti direttamente, senza una particolare precedente designazione, il Ministro dei lavori pubblici, invece, per due dei tre esperti deve scegliere tra due terne indicate dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti.

Nell'ultimo comma si dice: « Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro dei lavori pubblici, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica ».

L'inciso « entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » è stato aggiunto dalla Camera, che pure ha inserito le parole « ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica » eccetera. Questa aggiunta trova la sua giustificazione in quell'obiettivo di un'edilizia scolastica che si inserisca, secondo le regole di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, nell'ambiente, cui miriamo. Ciò può rappresentare un elemento di perfezione, che può frapporre tuttavia degli ostacoli ai fini pratici. D'altra parte, è una esigenza che dobbiamo affermare, come abbiamo sempre sostenuto nel passato.

L'articolo 11 approvato dal Senato formalmente è stato soppresso, ma il suo contenuto è stato trasferito alla fine dell'articolo 1.

Articolo 12. Sono stati previsti dei termini ed è stato apportato qualche cambiamento a seguito di coordinamento. Per quanto attiene invece all'intervento relativo al completamento delle opere, la Camera dei deputati ha adottato un criterio diverso rispetto a quello del Senato. Il testo approvato dal Senato, infatti, si riferiva al completamento delle opere senza ulteriore

specificazione; la Camera invece ha ridotto l'intervento soltanto al completamento di singoli lotti. Vi è l'inconveniente, però, che un comune, il quale chieda, in ragione del completamento e con carattere di priorità, la quota gratuita da parte dello Stato, e l'ottenga solo su un singolo lotto, deve poi iniziare una seconda pratica ai fini del completamento effettivo dell'opera. Mi domando, pertanto, se questo criterio serva dal punto di vista pratico a risolvere il problema o non invece a complicarlo.

Articolo 13 (fornitura dell'area). È stata fatta un'aggiunta che non era necessaria e cioè, nel secondo comma, là dove si dice « che lo Stato provveda direttamente... ». sono state inserite le parole « per loro conto ».

Vi è poi la questione della gratuità dell'area in ragione delle condizioni dell'ente obbligato. La Camera dei deputati ha ritenuto di stabilire delle norme precise, non lasciando quindi il Ministro del tesoro, sentito il Prefetto e il Comitato regionale, arbitro nella valutazione delle condizioni per le quali è possibile giungere alla gratuità; ed ha fissato dei limiti, mi pare, che sono contenuti in altre leggi a proposito, per esempio, di interventi per quanto concerne i Comuni depressi. Non ho nulla da obiettare; rilevo soltanto che l'osservanza di questo criterio avrebbe potuto formare oggetto di una disposizione del Ministro rivolta ai Prefetti.

Articolo 14 (scelta e vincolo delle aree). Il secondo comma, nel testo inserito dalla Camera dei deputati, dice: « Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, l'indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi ».

Ora, il testo originario del primo comma — che è stato mantenuto — recita: « Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, eccetera... Ciò significa che nulla è innovato nei confronti della legge urbanistica e delle successive modificazioni della medesima. I casi, quindi, sono due: o l'area si trova nel

piano regolatore, oppure non esiste, per i Comuni che non hanno il piano regolatore. Nel primo caso, naturalmente, se si ritiene che l'area sia ancora idonea in quel determinato momento, non sorge alcuna questione; se si ritiene che non sia più idonea, dato che il piano regolatore magari è già superato, si deve proporre la variante. Proponendo la variante e adottando la medesima con lo stesso sistema dell'adozione originaria del piano regolatore, si applicano le misure di salvaguardia. Non è necessario, pertanto, ripeterlo nel quarto comma dell'articolo 14 inserito dalla Camera dei deputati. D'altra parte, sappiamo che è stato mantenuto anche dalla Camera il principio che il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e che i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti. Non capisco quindi perchè si debba ad un tempo fare richiamo a due norme, quasi che non fossimo sicuri di ottenere una area disponibile a tutti gli effetti per costruire un edificio scolastico. Mi sembra che il secondo comma ed il quarto comma costituiscano un'aggiunta che non ha alcun senso, ma crea anzi una complicazione perchè, tra l'altro si dice: « Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia... »; il che significa, sia sulle aree esistenti nei piani regolatori, sia sulle aree relative ai Comuni che siano privi di piano regolatore. Allora, a che cosa serve il decreto di vincolo?

F O R T U N A T I . Si farà riferimento a quelle aree per cui è chiesta la variante!

L O M B A R D I , *relatore*. Qui si dice: « Su tutte le aree indicate ».

F O R T U N A T I . Possono essere comprese o non comprese nel piano regolatore.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La modifica può essere inutile, ma non dannosa nè errata.

D O N A T I , *relatore*. L'interpretazione è molto difficile.

LOMBARDI, *relatore*. Articolo 15 (attuazione dei piani). Il testo approvato dalla Camera dei deputati dice: « La responsabilità dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici ». Il testo originale, invece, recitava: « L'attuazione dei piani esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici ». Mi sembra che l'espressione « la responsabilità dell'attuazione » sia un modo di dire piuttosto discorsivo, perchè normalmente parliamo di « attuazione del programma » e non di « responsabilità ».

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Hanno voluto accentuare la responsabilità direttiva.

LOMBARDI, *relatore*. All'articolo 1, però, si dice « a totale carico dello Stato e sotto il controllo del medesimo », il che significa « direttamente eseguito dallo Stato ». Allora, non c'è più l'ente concessionario.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Si dice, però « con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge ». Vi sono varie ipotesi.

LOMBARDI, *relatore*. Articolo 16 (affidamento in concessione delle opere). Si parla della concessione delle opere di edilizia che è accordata dal Provveditore regionale alle opere pubbliche. La Camera dei deputati ha aggiunto: « entro 30 giorni dalla richiesta, ...sentiti, per le opere di importo non superiore a 250 milioni, la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e, per le opere di importo superiore, il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 25 della presente legge, quando concorrano le seguenti condizioni... ». Segue un'elencazione dettagliata dei limiti che vengono imposti agli enti concessionari, nel senso che il Comitato tecnico amministrativo può dare parere favorevole, solo in ragione della esistenza di certi elementi che qui vengono elencati, già indicati del resto nella precedente legge del 1929.

La somma da versarsi agli enti concessionari, ratealmente, prima del collaudo, a titolo di pagamento della parte eseguita, è stata ridotta dal 90 all'80 per cento dell'importo delle opere affidate: non si comprende perchè.

Il testo dell'articolo 16, nella parte finale avrebbe lo scopo di semplificare e accelerare la procedura per l'erogazione delle somme; però l'ultimo comma è perfettamente inutile.

Articolo 17 (esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica). Sono state apportate delle modifiche puramente formali, direi ridondanti. Così pure all'articolo 18 dove, peraltro, si dice che « gli Enti concessionari, di cui all'articolo 16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'articolo 23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti »: il che è perfettamente inutile. C'è da correggere un errore di stampa, là dove, all'ultimo comma, si dice: « Il progetto vincitore è approvato dall'autorità competente, di cui all'articolo 25... ». Ora l'articolo 25 fa riferimento al Comitato tecnico amministrativo, che non approva il progetto, ma esprime il parere. Chi approva il progetto è l'autorità prevista invece dall'articolo 20, cioè la Commissione provinciale quando si tratta di progetti di importo non superiore a 250 milioni, il Provveditore alle opere pubbliche per progetti di importo superiore.

Articolo 19 (progettazione delle opere in esecuzione diretta). Al primo comma sono state aggiunte le parole: « Per progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano i commi terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo che precede ». La Camera dei deputati ha voluto che le norme sulla progettazione delle opere in concessione siano applicate anche nei confronti degli stessi uffici decentrati del Genio civile: il che non ha senso, perchè siamo sotto il diretto controllo del Ministero dei lavori pubblici.

GRANATA. Nel testo dell'articolo 19 vi sono anche contenuti errori di stampa:

« qualora si procede » invece di « qualora si proceda », e « competente » invece di « competenti ».

LOMBARDI, *relatore*. L'articolo 20 si riferisce all'approvazione dei progetti. La Commissione è stata istituita dall'Ufficio competente del Genio civile per il caso in cui esistano per la stessa provincia più uffici competenti. La Camera ha aggiunto che i membri della predetta Commissione possono farsi sostituire.

All'articolo 21 è stato modificato l'importo massimo dei progetti relativi agli edifici scolastici da sottoporre al parere della Commissione provinciale di cui al primo comma dell'articolo 20, ed io non ho nulla da obiettare in merito.

Per quanto riguarda l'articolo 22, è stato soppresso il secondo comma, che stabiliva: « L'inosservanza del termine, di cui al comma precedente, comporta la decadenza della concessione ». Per la progettazione noi avevamo imposto dei termini, ammettendo anche l'istituto della decadenza; non comprendo perchè la Camera non ammetta tale decadenza.

All'articolo 23 la Camera ha soppresso le parole finali « da esperire tra ditte iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, nella apposita classifica di specializzazione », riferite all'appalto-concorso per l'affidamento dei lavori, da eseguire con sistemi specializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della fabbricazione, il che significa che non si vuole apporre alcun limite alla possibilità di concorrere, purchè le ditte si presentino attrezzate dal punto di vista dell'industrializzazione. In verità ritengo che la volontà dei colleghi della Camera sia indirizzata alla soppressione di quanto, nell'articolo, avrebbe potuto consentire l'invito di ditte non industrializzate nel senso specifico del termine.

TRIMARCHI. Vorrei maggiori chiarimenti.

LOMBARDI, *relatore*. Lei era contrario, se non ricordo male, ad applicare que-

sto sistema, poichè all'appalto concorso si devono ammettere tutte le ditte che costruiscono secondo il sistema cosiddetto della prefabbricazione. Senonchè io risposi, in Aula, che questo non costituiva un problema, perchè chi deve conferire l'incarico può scegliere diverse strade: un appalto concorso per tutti senza escludere nessuna ditta, nessun sistema, oppure un appalto concorso riservato a ditte operanti nell'ambito della prefabbricazione. Ora la modifica della Camera sembra intesa ad ammettere anche le ditte non elencate nell'apposita classifica della prefabbricazione, le quali dovranno però lavorare secondo i sistemi della prefabbricazione stessa.

TRIMARCHI. La ringrazio.

LOMBARDI, *relatore*. All'articolo 24 è stato aggiunto un comma, che ritengo si possa senz'altro accettare. All'articolo 25 è stato portato da 100 a 250 milioni l'importo a partire dal quale per i progetti di opere di edilizia scolastica è competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche; ed anche su questo sono d'accordo. Vi sono poi alcune modifiche di coordinamento; ed infine si è voluta sopprimere la qualifica di « tecnico » riferita al funzionario che assolve alle funzioni di segretario del Comitato.

L'articolo 27 contiene una variante assai notevole per quanto riguarda le spese di funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta; spese che per il testo da noi approvato erano di 2.500 milioni, mentre per quello della Camera giungono a 9 miliardi. Gradirei sapere la ragione di tale divario.

All'articolo 28, a proposito della scelta delle opere da realizzare, si è aggiunto « su proposte formulate dal Centro studi per l'edilizia scolastica ».

All'articolo 29, a proposito dei locali da adattare o riadattare per le scuole elementari o medie, dalla frase « costruzioni o locali adibiti o da adibire ad uso di scuole elementare e medie » sono state soppresse

le parole « o da adibire ». A me sembra che questo sia un tornare indietro ed escludere possibilità che sarebbe impensabile non ammettere.

L'articolo 31, relativo agli Ispettorati centrali per l'edilizia scolastica, reca delle modifiche di poco conto, sulle quali non è il caso di dilungarci.

All'articolo 32 sono state modificate le autorizzazioni di spesa per i singoli anni, nel senso che si è operata una trasposizione di cifre. Si tratta ad ogni modo di questioni di politica finanziaria la cui competenza spetta al Ministro e non a noi.

In tal modo avrei terminato la mia esposizione per quanto attiene alla parte dei lavori pubblici.

DONATI, relatore. Io credo valga la pena di essere molto sintetici, per cui eviterò di esaminare particolareggiatamente gli articoli, che per altro sono già stati oggetto di un esame approfondito da parte nostra, e mi soffermerò su alcuni punti fondamentali del provvedimento.

Il primo punto di una certa rilevanza è il seguente. L'articolo 33, nel testo della Camera, riproduce l'articolo 35 da noi approvato, con la soppressione degli ultimi tre commi. Gli ultimi due, in particolare, consentivano in sostanza di finanziare opere precedentemente approvate dal Ministero, parzialmente finanziate e progettate, nonché opere già realizzate o in corso di realizzazione con prefianziamenti autorizzati dal Ministero medesimo.

Come si risolve allora il problema dei progetti, dato cioè che all'articolo 47, relativo al programma quinquennale, si parla solo di finanziamento per le opere? I progetti già elaborati saranno considerati ancora validi?

Inoltre, come si approveranno le variazioni dei programmi (previste nel testo della Camera all'articolo 41, terzo comma) dopo la soppressione del settimo comma dell'articolo 35, testo del Senato?

Altro punto di notevole importanza è quello trattato dall'articolo 39, relativo ai concorsi per i progetti riguardanti interi istituti o complessi di maggiore rilevanza. In effetti, se attraverso tali concorsi si può otte-

nere la realizzazione di un'opera più armonica, la norma appare opportuna. Si prevedono due gradi di concorsi qualora l'importo delle opere superi un miliardo di lire; un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, ed un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autonomi dei progetti ritenuti più idonei. I termini per i suddetti concorsi non dovranno superare, per ogni grado, i 250 giorni. Si giunge così ad un totale di 500 giorni, dopo i quali si avrà il progetto per la definitiva approvazione.

Ora non si può realisticamente non prevedere che per la posa della prima pietra dovranno passare in totale circa mille giorni, il che significa che andremo a costituire una serie di residui passivi che entreranno in funzione nel prossimo quinquennio, cioè dopo il 1970; per cui i nostri finanziamenti non avranno una traduzione pratica. Questo è il modo in cui interpreto l'articolo 39 per quanto riguarda le opere universitarie.

Terzo punto: vi sono dei riferimenti errati, forse a causa di errori di stampa, e sono assai numerosi. A pagina 36, l'articolo 40 si richiama erroneamente all'articolo 33.

FORTUNATI. Lo stesso errore è contenuto nell'articolo 47.

DONATI, relatore. Altro riferimento inesatto è quello contenuto nell'articolo 34, secondo comma, dove è fatto rinvio agli articoli 34 e 37, mentre ritengo che si debba leggere « dal 33 al 37 ».

Articolo 47. Anche qui abbiamo uno strano riferimento; l'ultima frase del secondo comma dice: « Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell'articolo 37 ».

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Si tratta dell'articolo 33: è un errore materiale.

DONATI, relatore. Ma la mia domanda era un'altra: perchè soltanto i primi tre commi?

PRESIDENTE. Ritengo che sia da rivedere tutto in sede di coordinamento, magari chiedendo che venga corretto il messaggio della Camera.

TRIMARCHI. È accettabile lavorare con un testo che viene dalla Camera in tali condizioni?

PRESIDENTE. Si tratta soltanto di questioni di forma!

TRIMARCHI. Sostanza è anche questo, il rispetto della forma: ci troviamo in presenza di una futura legge.

DONATI, *relatore*. Ancora di questa natura è una modifica da introdurre all'inizio del primo comma, sempre dell'articolo 47, dove si fa riferimento al « programma quinquennale di cui al primo comma dell'articolo 34 », programma che in tale articolo non è invece nominato, almeno in esplicito.

C'è poi una norma che mi preoccupa, allo stato attuale dei fatti: è quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 47: « I contributi previsti per il triennio dovranno essere destinati, per almeno due quinti, per le esigenze edilizie dei Dipartimenti ». Se sapessi che i Dipartimenti sono esistenti sarei tranquillo, ma siccome sono ancora di là da venire, non posso esserlo, poichè la norma mette in frigorifero somme notevoli.

Prendo altresì atto della volontà della Camera di riportare la quota per gli artisti al due per cento — noi l'avevamo portata all'uno per cento —: questo significa che altri venti miliardi andranno per strade diverse da quelle della costruzione di edifici scolastici. Infatti le cifre previste da noi globalmente erano di venti miliardi: ora che la quota percentuale è stata raddoppiata, ovviamente raddoppiano anche i venti miliardi che passano a quaranta.

Altra norma alquanto strana e che mi permetto di segnalare alla competenza dei colleghi giuristi è quella portata ad integrazione del nostro articolo 56 — articolo 60 del testo approvato dalla Camera — sia per quanto riguarda l'efficacia nello spazio, sia

per quanto riguarda l'efficacia nel tempo. Infatti nel primo caso si dice che non si sa fin dove siano applicabili certe norme in talune province — strano modo di legiferare questo! — e per il secondo caso si lascia alle regioni l'abrogazione di norme in contrasto. Questo significa che quando le regioni saranno introdotte, verranno abrogate alcune parti di questa legge, ma non si sa quali. È un sistema stranissimo, ripeto, di legiferare. Come stranissima è anche, a mio giudizio, la norma contenuta nell'articolo 61 per cui (come al solito del resto) « chi ha pagato, peggio per lui ». Infatti si stabilisce che chi non ha pagato certe tasse avrà le agevolazioni, ma chi ha pagato ha ben pagato. Purtroppo è questo un sistema abbastanza frequente nella nostra legislazione.

Concludendo: queste sono le modifiche che intendo segnalare, non escludendo, in sede di discussione degli articoli, la segnalazione di altre modificazioni.

PRESIDENTE. Sarà bene precisare quali sono le modificazioni avvenute. Tali correzioni sono: al secondo comma dell'articolo 47 in luogo del rinvio all'articolo 37 va letto un rinvio al 33; l'altra citazione dell'articolo 37 fatta nello stampato del Senato all'articolo 47 va pure corretta: trattasi di un rinvio all'articolo 33.

FORTUNATI. Vorrei fare qualche osservazione in merito al combinato disposto degli articoli 47 e 39 circa le università. L'articolo 47 dice che per il primo biennio non sono applicate le norme previste nei primi tre commi dell'articolo 33, cioè non si fa luogo all'approvazione da parte della Commissione consultiva; rimane ferma tutta l'altra procedura. La Camera ha introdotto, nell'articolo 47, delle modificazioni sulle quali non ho nulla da eccepire per quanto riguarda il futuro: bisogna sentire le facoltà, queste devono essere integrate, devono essere prese delle decisioni dai Consigli d'amministrazione. Da questo punto di vista, poichè qui si parla di un biennio che riguarda opere già in parte approvate, progettate e iniziate, sembra che non si possa risolvere tutto escludendo le procedure dei primi tre

commi dell'articolo 33. In queste condizioni, infatti, per il primo biennio, poichè non si dice altro, a parte i primi tre commi esclusi, tutti gli altri commi devono essere applicati. Ora, poichè sono state prese di già delle decisioni indipendentemente da questa procedura, noi rischiamo di bloccare tutto quello che è già stato fatto.

La seconda questione che, francamente, non sono riuscito a capire riguarda l'articolo 39 e cioè la progettazione delle opere: su di essa, in parte, ha già detto il collega Donati. Qui, a mio avviso, bisognerà deciderci una volta per sempre, perchè mentre da un lato ci si batte per l'autonomia dell'università, dall'altro (come in questo caso) le università sono considerate minorenni.

Conosco bene i miei colleghi e conosco me stesso: ben so che non è tutto oro in materia di autonomia. Il Ministro sa anche, peraltro, che io mi sono battuto perchè ad esempio i docenti della facoltà di architettura collaborassero a questi progetti senza prendere un soldo. Si è sollevata l'ira di Dio, però ora la cosa è passata e stanno tutti lavorando da un anno e mezzo. Ora, qualora venga approvata la soluzione della Camera, tutto questo lavoro salterà in aria: bisognerà fare prima il concorso per il « progetto di idee » e poi tutti gli altri concorsi. Quindi dopo aver messo in moto una macchina — parlo dell'esperienza che conosco — con estrema fatica, dopo solenni battaglie in Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico, il risultato sarà che tutto andrà in aria.

Ma c'è di più. Può darsi che non tutte le esperienze dei concorsi edilizi universitari siano positive (alcune stanno infatti languendo), ma quando si dice che di essi ci si può avvalere per la progettazione di opere quando l'importo relativo è inferiore ai cento milioni, si cade nell'assurdo. Cento milioni bastano appena per la manutenzione delle aiuole e per pagare l'acqua potabile. Qualsiasi anche piccolissima cooperativa è attrezzata per lavori di tale importo. A questa questione, poi, è collegata anche un'altra questione seria per la quale è stata fatta una grossa battaglia.

Ricordo quel famoso provvedimento per il personale tecnico delle Università. Ora, dopo che le Università hanno assunto ingegneri per i propri uffici tecnici, è mai possibile dare il benessere per l'adozione del sistema proposto dalla Camera? È possibile che, per opere il cui importo non superi i 100 milioni, questi ingegneri siano considerati bravissimi elementi, mentre se si va oltre i 100 milioni essi siano considerati non più idonei e quindi si debba ricorrere a liberi professionisti; e se poi si superano i 500 milioni sia obbligatorio il concorso pubblico e, nel caso di opere superiori ad un miliardo, addirittura al doppio concorso?

Non ho alcuna antipatia nè per gli architetti nè per gli urbanisti, ma ho l'impressione che stiano un po' esagerando. Abbiamo organizzato e attrezzato nelle Università italiane dei grandi organismi senza bisogno di tanti architetti e urbanisti; ora sembra che senza costoro non si debba più riuscire a far nulla.

È chiaro che dobbiamo valorizzare le nuove conquiste, ma, a mio avviso, non è opportuno togliere alle Università il senso delle loro responsabilità. Non credo che una Università che si rispetti non senta il bisogno della viva collaborazione che può venire dall'esterno; stabilire però in maniera meccanica, qualunque sia il tipo di edificio, che quando si va oltre i 500 milioni è obbligatorio il concorso pubblico e che, quando si supera il miliardo, occorre il doppio concorso, è un modo per non fare nulla.

Mi rendo conto che una modifica su questo punto significa il ritorno alla Camera del disegno di legge; però, come noi siamo disposti ad accettare tutto il lavoro svolto dalla Camera e riconosciamo che in linea generale molte cose sono migliorate, credo che la Camera, da parte sua, non vorrà creare delle difficoltà. Essa deve rendersi conto che, in ogni caso, dobbiamo affrontare anzitutto il problema dei progetti in atto e non permettere che tutto sia rimesso in discussione. Per il primo biennio, quindi, occorre mantenere ferme le procedure esistenti; le nuove procedure debbono essere proiettate nel triennio. Per quanto riguarda infine la

progettazione delle opere, credo che non sia opportuno stabilire questo limite di 100 milioni per gli uffici tecnici universitari, perchè allora avremo quattro tipi di progetti, a seconda che si tratti di opere di importo non superiore a 100 milioni, di importo non superiore a 500 milioni, di importo superiore a 500 milioni e di importo superiore ad 1 miliardo. Mi sembra veramente macchinosa questa procedura e, pertanto, invito i colleghi delle due Commissioni ad esaminare con senso di responsabilità la questione.

S P I G A R O L I . Nel secondo comma dell'articolo 1 modificato dalla Camera dei deputati si dice: « Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola ».

Vorrei sapere se ciò significa un impegno preciso ad utilizzare i fondi disponibili, anzitutto per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti e poi per far fronte al fabbisogno derivante dello sviluppo della scuola. Se così fosse, mi sembrerebbe un capovolgimento della regola seguita finora, per cui si fa fronte prima al fabbisogno derivante dallo sviluppo della scuola e poi alle carenze esistenti.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Desidero innanzitutto ringraziare le due Commissioni che si sono così sollecitamente riunite non appena trasmesso il testo del disegno di legge dalla Camera, dimostrando ancora una volta l'impegno con cui il Senato si occupa di questi problemi e la sua consapevolezza dell'urgenza dei problemi dell'edilizia scolastica.

Per quanto concerne le osservazioni dei relatori, debbo dire in linea generale che il

Governo aveva presentato un testo che il Senato ha, più che modificato nella sostanza, direi rimaneggiato nella distribuzione e nella formulazione degli articoli. Come io non ho potuto fare a meno di essere comprensivo al massimo della volontà del Senato di migliorare il testo del Governo, naturalmente non ho potuto non essere altrettanto comprensivo nei confronti della Camera dei deputati per quanto concerneva il testo approvato dal Senato. Certamente, come Ministro avrei desiderato un'approvazione del provvedimento la più sollecita possibile; ma il Parlamento è sovrano ed io non ho potuto che collaborare perchè la Camera dei deputati si limitasse ad emendare il provvedimento compatibilmente con le esigenze proprie del Governo. Il testo che è stato approvato in parte si riaccosta al testo governativo, in parte, invece, si discosta notevolmente sia da quello governativo che da quello del Senato.

Non direi che, in linea generale, siano state apportate profonde modifiche d'impostazione; le modifiche sono numerose ma per buona parte dipendono da esigenze di coordinamento. Nessuna di esse, poi, mi sembra contrastante, nè con l'impostazione originaria nè con quella del Senato; si tratta di valutazioni diverse su norme particolari, ritengo, di fronte alle quali il Governo non può che inchinarsi e cercare di collaborare alla ricerca del meglio. Forse qualche emendamento, come ha osservato il senatore Lombardi, può essere frutto di una eccessiva preoccupazione di chiarezza; ciò però, in fondo, non nuoce. Si potrebbe pensare che molti emendamenti siano già compresi nel testo approvato dal Senato, ma non vedo in questo alcun pericolo. Lo stesso senatore Lombardi, poi, ammette che alcune modifiche apportate dalla Camera sono apprezzabili e questo lo documenterò anche io quando arriveremo ai singoli punti. Taluni emendamenti rivelano effettivamente una diversità di posizioni, che non tocca neppure la sostanza della legge, ma soltanto questioni di un certo interesse.

Per venire all'indicazione più concreta delle osservazioni che sono state fatte dal se-

natore Lombardi, devo dire che non trovo, nei primi articoli, condizioni che giustifichino da parte del Governo l'insistenza su punti di vista diversi da quelli che la Camera ha codificato.

Comincerò dall'osservazione del senatore Spigaroli sull'articolo 1. A proposito del censimento, io spero che i risultati li avremo al più presto; l'Istituto di statistica nella trasmissione dei dati necessari — in verità mi è stato detto in relazione a scioperi che per 15 giorni hanno immobilizzato gli uffici — non ha osservato completamente il termine concordato del 30 giugno per la presentazione di tutti i tabulati (almeno per alcune regioni) cosicché la Commissione prevista dalla legge non ha ancora a disposizione tutto il materiale. Tuttavia penso che si tratterà al massimo di qualche mese e che saranno sempre disponibili questi dati per i lavori del Comitato centrale.

Ora il senatore Spigaroli teme un capovolgimento delle finalità che si erano previste: devo dire che la indicazione attinente al recupero delle carenze e degli squilibri non ha un significato così tassativo, tanto è vero che nell'articolo vi sono tante altre indicazioni e del resto dire « eliminare carenze e squilibri esistenti » è una forma elastica in quanto comporta una valutazione delle esigenze di sviluppo; oggi si possono accertare carenze e squilibri in vista di quello che sarà lo sviluppo di domani. La frase non ha un valore vincolante.

S P I G A R O L I . A me sembra che si faccia un riferimento preciso.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* È un elemento di cui si tiene conto, non di più.

Per quanto riguarda l'articolo 2 ci sono piccole varianti rispetto al testo del Senato, anche se la logica richiedeva che alcuni riferimenti fossero posti più avanti, ma la Camera ha voluto porli all'articolo 2 secondo il testo del Governo.

All'articolo 3 è stata introdotta la denominazione di « Uffici ». Si chiamano uffici scolastici anche i provveditorati agli studi,

anche le circoscrizioni; è una dicitura forse più corretta.

S P I G A R O L I . Dicendo: « Allo scopo di provvedere agli adeguamenti previsti dalla legge sono istituiti... » sembra che questi uffici scolastici siano istituiti solo per quanto riguarda l'adempimento dell'edilizia scolastica, mentre si prevedono per essi funzioni anche di carattere generale.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* La competenza generale sarà fissata con successiva legge: gli Uffici regionali o interregionali per ora sono istituiti per questa finalità.

Circa i compiti del Comitato centrale, all'articolo 5 è detto che deve elaborare gli indici di priorità e poi su quella base redigere i fabbisogni; mi pare che da questa aggiunta non nasca un problema grosso. Dietro la composizione diversa del Comitato centrale — dodici esperti invece di undici — vi è la preoccupazione, molto viva alla Camera, che sia comunque salvaguardata ogni forma di diritto per quanto riguarda le regioni esistenti, ed ecco anche il perchè del richiamo all'assessore regionale rappresentante delle provincie di Trento e Bolzano. Ma su tutto ciò non c'è ragione di soffermarci.

Osservazione più rilevante è da fare sulla modifica dell'articolo 9 abbastanza incisiva perchè, mentre il Senato aveva preso in considerazione la Commissione provinciale, allargando il tema contenuto nel testo governativo, non l'aveva però considerata come un gradino di questa procedura, ma come una forma di consiglio nei confronti del Provveditore. In questo modo si è costituito un gradino in più: l'ente locale, la Commissione regionale provinciale, il Sovrintendente scolastico, il Comitato centrale e il Comitato regionale; ciò in parte ritarderà la elaborazione dei programmi, però assicura un maggiore coordinamento. La programmazione ha le sue esigenze e non si è potuto fare su questo punto una opposizione di principio.

Sulla questione dell'acquisto degli edifici, ha ragione il senatore Lombardi, in quanto

l'acquisto indiscriminato può portare distorsioni anche nei confronti della finalità della legge. Penso che la Camera si sia cautelata col precisare che questa operazione risponde a criteri di funzionalità didattica e ambientale, secondo la legge del 1965, e che l'acquisto sia economicamente conveniente.

Per quanto riguarda l'articolo 12 mi pare che sia stato giusto fare lo scorrimento degli anni. Per il completamento è stato osservato, dietro indagine fatta dagli uffici, che se avessimo dato priorità obbligatoria a tutte le opere che erano state approvate, gran parte dello stanziamento del biennio sarebbe stato automaticamente assorbito; fatte indagini sulle cifre, anche modeste, di queste opere, bisogna riconoscere che queste non potevano essere più attuate per i Comuni la cui popolazione è diminuita, o forse avrebbero potuto essere attuate, ma, d'altra parte, quasi tutte le somme del biennio sarebbero state bloccate a questo fine.

Nel secondo comma dell'articolo 13 la espressione « per loro conto » forse può essere superflua, ma vuol dire che lo Stato non acquista per sé ma per i Comuni, e si è detto in modo che non sorgessero problemi per l'acquisto di terreni, per le imposte, eccetera.

Seguono osservazioni che non presentano grossi problemi. L'impegno ad impiegare la somma entro il termine, disposto dall'articolo 26 non significa perdita della somma. Passando all'articolo 27 devo dire che qui la Camera ha aumentato l'entità di questi oneri, anche perchè ha introdotto il gradino di base della Commissione provinciale, che invece il Senato non prevedeva, o per lo meno non prevedeva con questa finalità (le domande rivolte alla Commissione provinciale, secondo il Senato, andavano direttamente al Comitato provinciale). Resta ferma l'intenzione di spendere meno.

Sull'articolo 28, mi pare che non vi siano rilievi da fare.

All'articolo 31, mi pare che riguardo agli ispettori centrali, le modifiche introdotte non trovino contrarietà da parte del senatore Lombardi.

All'articolo 32, naturalmente si è reso inevitabile lo slittamento dello stanziamento;

il finanziamento annuale viene coperto da emissione di obbligazioni, le obbligazioni emesse anno per anno, servono per il finanziamento anno per anno. La legge, nel 1966, non è stata approvata, non sono state emesse le obbligazioni e gli stanziamenti sono andati perduti; la quota del 1967 servirà a finanziare il 1967. In via definitiva il 1967 sarà il primo dei cinque esercizi e la somma del 1966 andrà a formare un quinto esercizio nel 1971 con la medesima somma prevista per il 1966, con la previsione, poi, che la somma del 1971 non sarà tutta assorbita, perchè, essendo prevedibile un secondo piano per l'edilizia a partire dal 1971 ed a finire al 1975, questo secondo piano in parte comprenderà il 1971 e si svilupperà negli anni successivi. La soluzione mi pare possa essere soddisfacente e accettabile. Certo non bisogna correre il rischio di perdere anche il 1967.

Per quanto riguarda l'edilizia universitaria debbo dire agli onorevoli senatori che oltre al generale problema rappresentato dalla necessità di tener conto delle opinioni dei vari Gruppi, delle referenze della Camera e così via, si è avuta una « disavventura » per così dire, in merito agli articoli 33 e 34. E' vero che si è poi cercato di rimediare, ma tutto questo ha influito sull'armonia della disposizione degli articoli ed ha comportato forse anche quegli errati riferimenti agli articoli che sono stati poi corretti in sede di coordinamento.

Per venire più da vicino alle osservazioni che sono state avanzate, l'articolo 33 nel testo della Camera comporta la soppressione anzitutto dell'ultimo comma del testo approvato dal Senato: esso stabiliva che la spesa relativa al primo programma non doveva superare il terzo degli stanziamenti; ma ora, essendo stato il programma stesso diviso in un biennio ed in un triennio, tale norma non ha più ragione di esistere. Il penultimo comma è stato invece trasferito all'articolo 47, ed io ritornerò successivamente sulla questione.

DONATI, *relatore*. Non comprendo il motivo della soppressione del terz'ultimo comma.

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE6^a SEDUTA (7 luglio 1967)

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Forse è superfluo in quanto il suo contenuto appare ovvio.

L'articolo 34 comporta una diversa distribuzione degli stanziamenti, con una perdita complessiva di 100 milioni; ma questo è stato reso necessario dalla « disavventura » cui ho fatto cenno prima. Il riferimento agli articoli 33 e 37 in esso contenuto credo sia comunque esatto, poichè proprio in questi due articoli si parla dei programmi; e bisogna distinguere i programmi del Ministero da quelli di ogni singola università. Cioè, i programmi complessivi dell'edilizia universitaria sono trattati dall'articolo 33 e dall'articolo 37, mentre quelli delle singole università lo sono dagli articoli 34, 35 e 36.

F O R T U N A T I . L'articolo 37 richiama l'articolo 36, ma quest'ultimo tratta della modalità per la proposta dei fabbisogni, e quindi le singole università.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Praticamente l'articolo 36 si riferisce all'articolo 35, per cui il problema non esiste. In quest'ultimo, poi, come ha giustamente osservato il senatore Donati, esiste una ripetizione per quanto riguarda gli acquisti, dei quali si parla anche all'articolo 41. Comunque non direi che ciò abbia rilevanza, anche perchè all'articolo 41 si dettano norme particolari relative alle operazioni che il rettore deve compiere per giungere all'acquisto.

Veniamo ora all'articolo 39, sul quale sono state avanzate delle osservazioni, la cui validità non posso non riconoscere, da parte dei senatori Donati e Fortunati. Vorrei dire in proposito che le modifiche in questione non sono state proposte dal Governo bensì dalla Commissione della Camera, ed in particolare dai Gruppi comunista e socialista, che hanno fatto una questione di massima apertura. Il contributo più ampio deve essere dato per la formazione delle nuove sedi universitarie, per le quali debbono essere consultati gli architetti più qualificati. Ora, ripeto, ritengo che il senatore Fortunati, in particolare,

abbia esposto delle considerazioni molto giuste per quanto riguarda il limite stabilito dall'articolo, che è in effetti troppo modesto; ad ogni modo non sono un competente della materia, e certo più esattamente potrebbe esprimersi sull'argomento l'onorevole de' Cocci.

Vorrei però far notare che qualsiasi ulteriore modifica provocherebbe dei ritardi, ed inoltre non sappiamo se la Camera la accoglierebbe, in quanto essa ha mostrato di tenere molto al testo approvato.

D O N A T I , *relatore.* Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per noi.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ad ogni modo questo è il punto più significativo.

Per quanto riguarda l'articolo 47, anch'esso è frutto della « disavventura » cui ho fatto cenno. Ora valutiamo attentamente il terzo comma. La preoccupazione affacciata dai senatori Donati e Fortunati non mi sembra troppo fondata, poichè nel caso di opere già realizzate o in corso di realizzazione è ovvio che non si dovrà più consultare alcun Consiglio di amministrazione. Il disposto dell'articolo riguarda opere che, pur essendo già state finanziate ed approvate dal Ministero, siano tuttavia ancora in stato di progetto; ora si può tentare di dare un'interpretazione di tale norma, ma senza esserne troppo sicuri non tanto da parte del Ministro della pubblica istruzione, quanto da parte degli organi di controllo che dovranno valutare l'erogazione di queste spese. Su questo punto non posso dare un'assicurazione tanto per tacitare la questione; io cerco di essere una persona sincera e quindi non posso affermare che le preoccupazioni avanzate non hanno fondamento. Quando il provvedimento sarà approvato e diventerà legge, il Ministero valuterà, esaminerà, approfondirà, eccetera, però non posso dare fin da ora una interpretazione che sia anche quella degli organi di controllo, per cui queste opere che sono ancora allo stato di progetto non saranno in qualche modo modificate. Non avrei, invece, preoccupazioni di sorta per

tutte le opere che sono già in fase avanzata di realizzazione.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 47, concernente la riserva di contributi a favore delle esigenze edilizie dei dipartimenti, debbo dire al senatore Donati che il problema è di natura politica: questa norma è uno strumento di pressione nei confronti del Parlamento per l'approvazione della legge per la modifica dell'ordinamento delle università. Il Governo ha fatto presente nel modo più evidente possibile che la riforma universitaria riguardava un impegno assunto dal Parlamento: è da oltre due anni che il disegno di legge è all'esame della Camera dei deputati, sembrava poco convincente colpire (eventualmente) le università quando il Parlamento per ragioni sue non era stato in grado di approvare il provvedimento. Debbo dire, tuttavia, che la Commissione della Camera è stata su questo punto, nella sua grande maggioranza, irremovibile.

La questione, quindi, il cui fondo è di natura politica, può essere ridimensionata, perchè la norma è destinata ad essere applicata nel triennio successivo al 1969, il che significa che i piani si faranno nel 1968 e quindi il provvedimento dovrà essere approvato praticamente entro la legislatura in corso.

DONATI, relatore. Non mi sembra, però, che le premesse siano molto favorevoli, perchè credo che il Senato non sia disposto a varare una legge di quel genere in tre giorni!

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Sentiremo il Senato, non posso certo anticiparne io l'opinione.

Comunque, anche se la somma non può essere spesa prima della creazione dei dipartimenti, tuttavia la spesa attiene agli anni 1969-71, per cui, qualora la legge di modifica dell'ordinamento universitario venisse varata dal Parlamento entro il 1968 o il 1969, la somma sarebbe pur sempre spendibile. Quindi le previsioni circa la possibilità di spesa di tale somma sembrano fondate.

Per quanto riguarda poi l'articolo 60, certamente la formulazione dei commi secondo e terzo non è delle più felici dal punto di vista della forma giuridica, ma non so se questo sia un grande inconveniente, per cui ritengo che si possa non insistere su questo punto.

Queste sono in sostanza le osservazioni di maggiore peso che, a mio avviso, possono dare luogo a qualche inconveniente di maggiore rilievo. Tuttavia auspico che le Commissioni riunite approvino il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, soprattutto in ordine a considerazioni di tempo e di merito.

MONETTI. Desidero rivolgere una domanda all'onorevole Ministro: è stato fatto un calcolo, sia pure approssimativo, della parte del finanziamento destinato alla edilizia scolastica che andrà dispersa per gli esperti, per il concorso delle idee, per gli artisti, eccetera?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. È molto difficile fare questo calcolo.

ZANNIER. Onorevoli colleghi, comprendo la vivissima preoccupazione dell'onorevole Ministro e credo che tutti i membri delle Commissioni riunite del Senato abbiano motivi di perplessità per il lungo periodo in cui il presente disegno di legge è rimasto giacente davanti alla Camera dei deputati. In realtà, per il tempo impiegato e gli innumerevoli emendamenti apportati, c'era da attendersi un testo notevolmente migliorato e tale da meritare la nostra approvazione. Dopo le relazioni dei due relatori, debbo dire che abbiamo invece notevoli preoccupazioni: se è vero che dobbiamo dare l'avvio alla ripresa dell'edilizia, è anche vero che bisogna trovare la strada migliore.

Entrando nel merito del disegno di legge, debbo anzitutto dichiararmi soddisfatto per l'integrazione a livello provinciale degli organi della programmazione scolastica disposta nel nuovo testo dell'articolo 9.

Nulla da dire a questo riguardo: il livello provinciale rappresenta un'istanza di democrazia che rientra nel nostro costume politico.

Quello che mi sembra di dover rilevare è che nell'articolo 12 vengono riconfermate situazioni che noi avevamo voluto superare. Infatti dice il vecchio testo: « Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Per il completamento delle opere, già ammesse a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere con carattere di priorità interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo e occorrente per la realizzazione del progetto generale, approvato ai sensi di legge ».

Questo era il nostro testo, ma questa formulazione era scaturita dalla precisa constatazione del fatto che noi abbiamo centinaia di scuole iniziate, solo parzialmente completate, anche se di piccola entità. Cioè facevamo la battaglia — nella quale credo tutt'ora — contro le costruzioni a stralcio, ammettendo un tale principio soltanto per certe opere che superavano un determinato importo. Il testo modificato dalla Camera che ora ci viene ripresentato riconferma questa politica sbagliata delle costruzioni a stralcio. Chi ha esperienza in questo settore sa che noi iniziamo un'opera, la portiamo ad un determinato livello (inferiore a quello della funzionalità e del contributo erogato: diciamolo chiaramente) secondo una politica di accontentamento fatta per rispondere anche a determinate esigenze della comunità. Però questa politica è sbagliata perchè si costruiscono edifici non utilizzabili: abbiamo infatti detto che è meglio costruire tre scuole e finirle, piuttosto che iniziare numerosi lotti dispersi senza compierli. Ora mi sembra che questo discorso venga nuovamente revocato. Avrei capito se l'articolo 12 del nostro testo fosse rimasto privo dell'ultima parte, là dove parla degli interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo, e occorrente per la realizzazione del progetto generale o di singoli lotti funzionali, ma non che diventas-

se un aspetto secondario e non principale, come ha voluto evidenziare la Camera!

Questo è un aspetto fondamentale; sembra una cosa dappoco, ma è una cosa che ci ha molto preoccupato per il passato e intendevamo correggerla. Onorevole Ministro, io sono un patito della programmazione; però, in aderenza alla realtà, questo primo biennio dovrebbe essere considerato transitorio a copertura di numerosi progetti che si trovano sui tavoli dei Provveditori, progetti generali e progetti già realizzati; che facciamo ora di questi progetti: ne facciamo un falò? All'articolo 16 si dice che la concessione di questa opera dovrà essere subordinata a queste condizioni: anzitutto che l'Ente abbia presentato e motivato i propri fabbisogni a norma dell'articolo 9 (discorso assurdo, perchè se il programma è stato già recepito, che cosa deve dimostrare l'Ente?). Seconda condizione: che dia assicurazione del rispetto dei programmi esecutivi e delle relative norme.

L O M B A R D I , *relatore*. È ridicolo!

Z A N N I E R . Infine, terza condizione (che fa cadere tutto perchè riconferma quello che dicevo prima): che siano fornite garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione. Se questo fosse vero, dovremmo dire che l'istituto della concessione viene limitato esclusivamente ai grandi Comuni che hanno un ufficio tecnico attrezzato. Quindi il discorso, che viene ripreso all'articolo 18 (progettazione delle opere di concessione), dell'affidamento delle progettazioni a liberi professionisti, è un discorso che mi lascia perplesso perchè contraddittorio. Infatti se questo terzo comma venisse applicato realmente, tutte le progettazioni fatte dai piccoli e medi Comuni — che sono la stragrande maggioranza — che non sono in grado di avere e di dimostrare di avere delle attrezzature tecniche, non troverebbero operatività. Può darsi che le situazioni statistico-ambientali richiedano una modificazione dei progetti per mutate esigenze matu-

rate dopo la progettazione, ma questo è un discorso che non comporta la dispersione dei capitali investiti, quindi è un discorso che va chiarito. Mentre nella formulazione del Senato vi era la possibilità di lasciare al Provveditore alle opere pubbliche regionali una certa elasticità nel considerare determinate situazioni, con il testo varato dalla Camera tutte queste progettazioni fatte da Comuni che non hanno la possibilità di avere o di dimostrare di avere quelle certe attrezzature vanno in aria.

Problema della scelta delle aree. Quando si fanno le leggi non si studiano i problemi con rigore scientifico: ne è stata fatta una triste esperienza a proposito della legge n. 167 che dovremo riprendere in esame per la terza volta. Ora, anche in questo caso, la materia avrebbe bisogno di una maggiore chiarificazione e precisazione. Senza dire, poi, che si ricorre al richiamo della legge urbanistica, che opera di per se stessa e che non ha bisogno di richiami: è una legge, e come tale opera. Quindi, anche dal punto di vista tecnico, c'è una certa confusione.

E veniamo ad un altro aspetto che sembra di secondaria importanza ma che, invece, ha un grande interesse. Per il pagamento delle opere eseguite in concessione, la somma relativa è corrisposta agli enti interessati secondo l'avanzamento dei lavori, prima del collaudo, fino alla concorrenza del 90 per cento del costo dell'opera: così il nostro testo, che si adeguava ai classici criteri del pagamento, riducendo le ritenute di garanzia al 10 per cento. Anzi, onorevole Ministro, proprio in questi giorni ho presentato un disegno di legge in cui si riconferma la possibilità dello svincolo, dalle garanzie di legge, di questo 10 per cento, prima dell'avvenuto collaudo. Per l'edilizia scolastica, invece, ci dovremmo muovere in senso contrario; ma mettere le imprese in condizione di avere in pagamento l'80 per cento dei lavori eseguiti, significa avere dei ribassi di gran lunga inferiori a quelli che si potrebbero fare, oppure avere degli aumenti, a meno che i Comuni non integrino questo dieci per cento, perchè ciò è contrario alle disposizioni dei capitolati generali d'appalto delle opere pubbliche.

E infine l'ultimo discorso; sono un ingegnere e uno di coloro che ritengono utile e necessario l'apporto culturale specie nell'edilizia scolastica in fase evolutiva, però non ritengo necessario un concorso di idee per l'edilizia universitaria, specie tenendo conto della qualificazione dei committenti; quindi, mentre lo capirei per le Amministrazioni comunali, a livello universitario mi sembra che esso potrebbe essere accolto, se mai, per le opere che superino il miliardo.

Mi sembrano, queste, osservazioni di cui si debba tener conto. Ho delle riserve, dunque, sull'opportunità di varare il disegno di legge in questa stesura. Forse, in prosieguo di tempo, per queste leggi sarebbe opportuno che l'uno e l'altro ramo del Parlamento potessero fare affidamento su una uniformità di indirizzi, e a tal fine prendere accordi e in sede di deliberazione evitare questi contrasti.

Penserei che, pur tenendo presente le giustissime e legittime esigenze del Ministero dell'istruzione, che condividiamo, ci sia bisogno di un momento di riflessione, perchè potremmo correre il rischio di ottenere da questo provvedimento esito negativo in sede pratica.

F O R T U N A T I . Vorrei chiedere se fosse possibile, da parte non certo mia, perchè non ho nessuna veste per farlo, ma da parte dei singoli responsabili dei gruppi politici del Senato, predisporre un incontro con i deputati delle Commissioni competenti per trovare una base di accordo, principalmente sulle questioni cui ha accennato il senatore Zannier.

Un'altra importante questione da esaminare sarebbe quella dei progetti già fatti e non realizzati: quali progetti restano e quali non restano? Questo è il punto da chiarire.

G U I , *Ministro per la pubblica istruzione.* A lume di logica si dovrebbe pensare che rimangono validi tutti.

F O R T U N A T I . È una grossa preoccupazione, anche per ragioni di spesa e di tempo.

Quindi, credo sarebbe bene poter disporre di tre o quattro giorni per cercare di arrivare ad un accordo.

Sarebbe stato opportuno che già in precedenza, al di là dei gruppi politici, le Commissioni e le Presidenze del Senato avessero concordato il testo con le Commissioni e le Presidenze della Camera. Ormai, non resta altro che cercare di eliminare gli inconvenienti di carattere macroscopico, lasciando stare i particolari.

G E N C O . Non condivido la proposta del senatore Fortunati per una sola ragione: si tratta di vedere se il disegno di legge deve rimanere tale e quale, o debba essere da noi emendato; perchè, caro senatore Fortunati, se non lo emendassimo e lo lasciassimo tale e quale, non c'è Commissione, Comitato od organismo di altra specie che possa interpretare il disegno di legge in modo diverso, anche arrivando ad un accordo.

F O R T U N A T I . Forse non mi sono spiegato.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fortunati ha proposto di concordare degli emendamenti con la sicurezza che alla Camera vengano accettati. Questo è il punto.

G E N C O . In tal caso sono d'accordo.

R U S S O . Prima si veda quali modificazioni sono indispensabili: su di esse si cercherà di arrivare poi ad una intesa con la Camera.

F O R T U N A T I . Sarebbe preferibile che le due Presidenze nominassero un Comitato di studio.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare una proposta concreta: nominare una Sottocommissione cui dare questo incarico, impegnandola a lavorare celermente, tanto da non compromettere un'eventuale adozione di emendamenti concordati in via breve con la Camera.

È evidente che non ci sentiamo in coscienza di potere dire che il minor male è quello

di approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, altrimenti potremmo subito concludere. Occorre quindi un ripensamento, dopo il quale mi sembra che valga la pena di prendere contatto con i membri dell'altro ramo del Parlamento per cercare di giungere ad un accordo.

Io direi, pertanto, di nominare una sottocommissione con l'incarico di esaminare intanto il testo, in una o due sedute e comunque molto celermente, riducendo al minimo, proprio alle questioni macroscopiche, i punti di dissenso, e di prendere poi contatto con l'altro ramo del Parlamento al fine di giungere ad un accordo.

L O M B A R D I , *relatore*. Sono molto preoccupato, perchè non vorrei che si rinviasse all'autunno. Bisogna avere entro brevissimo tempo tutte le garanzie necessarie: infatti, se ciò non fosse possibile entro due, quattro giorni, io stesso, che sono un critico nei confronti del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, per non correre il rischio di cascare nel male maggiore, direi di approvare il provvedimento così come ci è stato presentato, prima delle ferie estive.

Proporrei quindi di consultare le competenti Commissioni dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, perchè sia almeno certo che esse sono d'accordo nell'approvare in ogni caso il disegno di legge prima della chiusura dei nostri lavori.

R O M A N O . Noi siamo d'accordo anche se ci riserviamo di impedire un eventuale peggioramento del testo del disegno di legge.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. La domanda che desidero rivolgere alle due Commissioni è la seguente: esse sono d'accordo — nell'ipotesi peggiore che non si riesca, attraverso questi contatti, ad avere la certezza che la Camera dei deputati accetterà gli emendamenti — di approvare in ogni caso il disegno di legge prima delle ferie estive?

S P I G A R O L I . Non possiamo pronunciarcene adesso!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* È un problema di Gruppi, socialista e comunista, e non di Commissione. Per quanto concerne l'Aula, la questione può riguardare il Gruppo liberale.

G R A N A T A . Spero che i colleghi delle due Commissioni vorranno darci atto della nostra volontà di collaborazione, intesa a contribuire al miglioramento del testo del disegno di legge. Siamo in linea di massima d'accordo con la proposta che il presidente Garlato ha testè avanzato, di costituire un Comitato ristretto che operi rapidamente per accertare i punti sui quali si è manifestato il dissenso macroscopico delle due Commissioni nei confronti degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati; e siamo anche d'accordo con la proposta avanzata in via, diciamo, informale, perchè la Sottocommissione prenda contatti con i colleghi della Camera, in modo da accertare quale sia la loro intenzione nell'eventualità di emendamenti apportati in questa sede.

Sia ben chiaro, però, che noi non possiamo assumere un impegno politico circa la votazione definitiva del provvedimento. Il

nostro consenso si limita ai due punti che ho testè enunciato; ma non possiamo impegnarci a non prendere, se necessario, ogni iniziativa fra quelle che il Regolamento ci consente. Non si tratta di un ricatto ma solo di una manifestazione di responsabilità reciproca, sulla quale desidero non sussistano dubbi.

P R E S I D E N T E . La Sottocommissione sarà allora composta come segue: i Presidenti delle due Commissioni, i due relatori, i senatori Adamoli, Crollanza, Giancane e Zannier per la 7ª Commissione, ed i senatori Fortunati (in sostituzione del senatore Piovano), Schiavetti e Trimarchi per la 6ª Commissione.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è frattanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari